

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici  
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. E.

Bari, 5 giugno 1978

IL PRESIDENTE

Prot. n. 154/2319

V

Ill.mo Sig. COORDINATORE

Ufficio Commissioni

S E D E

*Riapprovazione*

Oggetto: ~~pietrame~~ legge regionale "Divieto di provvedimenti straordinari ad enti ed istituzioni trasferiti o in corso di trasferimento alla Regione Puglia .

Allegata alla presente si trasmette, per gli adempimenti di competenza, copia della legge regionale di cui all'oggetto che la II Commissione, nella seduta del 18.5.u.s., ha deciso alla unanimità di riapprovare nel suo integrale testo originario.

Cordiali saluti

( dott. Raffaele Augelli )

*R. Augelli*

*dott. Pinciro*

**RIESAME LEGGE REGIONALE**

=====

**DIVIETO DI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI AD ENTI ED ISTITUZIONI  
TRASFERITI O IN CORSO DI TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PUGLIA**

**RELATORE: avv. Fedele Carmine D'ALENA**

Onorevole Presidente,

Colleghi Consiglieri,

la formale riproposizione della legge, così come approvata dal Consiglio, è il riscontro puntuale e inevitabile della totale infondatezza dei rilievi, mossi dal Governo che, se slegati da un auspicabile di fetto di approfondimento del testo, appaiono indecifrabili se non inquietanti.

Assolutamente inedito, a livello di giurisprudenza, appare invero il principio, affermato al primo punto, secondo il quale una legge possa non solo agire retroattivamente, senza espressa dichiarazione del legislatore, ma spiegare efficacia financo contro la volontà di costui, nel senso che essa possa disciplinare i pregressi rapporti in maniera esattamente contraria di quella consacrata nel suo testo.

Rimane, allo stato, desiderio inappagato del relatore e, penso, della commissione conoscere la norma di diritto positivo che consenta tale originale operazione, ritenendosi, allo stato delle attuali conoscenze di diritto, l'ambito di applicazione della legge come limitato alle proiezioni future delle vicende in essa disciplinate.

Pare adeguato ritenere, alla stregua di ciò, che il tessuto dei rapporti giuridici, realizzatosi anteriormente alla promulgazione della nuova disciplina, le rimanga assolutamente estraneo e conservi, al fine della sua correttezza istituzionale e giuridica, il rispetto delle normative vigenti all'atto della sua formulazione.

La legge regionale insomma, non disciplina rapporti pregressi e meno che mai "per relationem".

La riaffermazione di tale principio che è alla base del nostro ordinamento giuridico pare alla commissione un adempimento doveroso e non suscettibile di valutazione politica.

Ancora più incomprensibile appare il secondo motivo di rifiuto espresso dal Governo secondo il quale la normativa regionale esorbiterebbe

./.

dalle competenze istituzionali potendosi riferire "...anche ai soggetti pubblici cui funzioni, beni e personale risulteranno non trasferibili alla Regione".

Devesi all'uopo ritenere, direi a buon livello di generosità, che l'organo di controllo abbia ommesso non di valutare ma di leggere per fino il titolo della legge che recitando testualmente "Divieto di provvedimenti straordinari ad Enti ed istituzioni trasferiti o in corso di trasferimento alla Regione Puglia" esclude espressamente possibilità di applicazione riferibili ad Enti la cui sorte sia di segno diverso dal trasferimento all'Ente Regione.

Il testo della legge d'altronde chiarisce ulteriormente in concetto ribadendo che il mancato riconoscimento è rapportabile ai provvedimenti adottati "...dopo la pubblicazione del provvedimento di soppressione o scioglimento".

Il secondo comma dell'articolo unico aggiunge, senza modificare la previsione, un maggiore ambito di applicazione temporale includendo, per ovvie ragioni, fra i provvedimenti disconosciuti quelli eventualmente adottati anche all'atto della formulazione di una mera ipotesi di scioglimento.

Fermo rimanendo che il mancato passaggio alla Regione rende inapplicabile la normativa.

A non voler aggiungere che rimane ulteriore inappagato desiderio del relatore e della commissione capire come potrebbe una legge della Regione Puglia - pur in assenza di chiara volontà espressa nel testo - riferirsi ad Enti sui quali carente fosse il potere legislativo della Regione medesima.

In ragione di tali considerazioni che, rivestendo carattere tecnico, sfuggono all'opinabilità per acquisire i connotati della certezza, pare alla commissione legittima e doverosa la riapprovazione della legge.

./.

Sia pure a prezzo di una quota di fatica di più. Che si sarebbe evitata se da altri si fosse usata un pò di leggerezza in meno.

Leo d'Aleng

## ARTICOLO UNICO

Le deliberazioni concernenti assunzioni di personale o impegni comunque eccedenti l'ordinaria amministrazione di enti ed istituzioni che, per un provvedimento dello Stato, siano stati soppressi, siano in corso di scioglimento, compresi quelli previsti dalla tabella b) allegata al D.P.R. n. 616 del 24.7.1977, non saranno riconosciuti dalla Regione se adottati dopo la pubblicazione del provvedimento di soppressione o di scioglimento.

La norma si applica anche agli enti ed alle istituzioni che saranno soppressi con provvedimenti dello Stato ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore del provvedimento che li sopprime o che ne ipotizza la soppressione.

Eventuali deroghe per accertate esigenze dell'Ente devono essere autorizzate dalla Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare.